



**ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE  
QUADRO PER LA COLLABORAZIONE  
ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA E  
COMUNE DI BOLOGNA, UNIONI E SINGOLI  
COMUNI DELL'AREA BOLOGNESE,  
*FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE  
DELL'UFFICIO COMUNE TURISMO*  
*TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNE DI BOLOGNA***

Preso atto che:

- la L. 56/2014 - istitutiva delle Città metropolitane - indirizza i nuovi enti a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza;
- lo Statuto della Città metropolitana di Bologna:
  - all'articolo 19 prevede la possibilità per i Comuni e le Unioni di conferire proprie funzioni alla Città metropolitana;
  - all'art. 20, prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana, Comuni e Unioni dei Comuni;
- il Consiglio metropolitano<sup>1</sup> ha approvato la “nuova” Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese che si richiama integralmente insieme a tutte le sue premesse. Tale convenzione quadro individua, fra gli ambiti di collaborazione indicati nell'art. 3 inerenti i temi dello sviluppo economico e sociale le seguenti materie:
  - promozione turistica;
- la Città metropolitana, con delibera del Consiglio metropolitano n. 34 dell'11/7/2018, ha approvato il Piano Strategico Metropolitano 2.0 (PSM 2.0) ai sensi dell'art. 12 dello Statuto che prescrive gli indirizzi per una complessiva e profonda innovazione istituzionale che ha coinvolto soggetti differenti: le Unioni dei Comuni, il Comune di Bologna, la Regione, l'Università, le rappresentanze sociali ed economiche del nostro territorio e le nostre società partecipate;
- l'Assemblea Legislativa Regionale ha approvato nel 2016 la legge di revisione dell'organizzazione turistica regionale (L.R. 4/2016) “Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della L.R. 7 del 4 marzo 1998”;
- la normativa di riforma prevede che la Regione istituisca, su proposta della Città metropolitana e delle Province di riferimento, le aree vasta a finalità turistica, quale ambito territoriale omogeneo sul quale programmare ed attuare le azioni di valorizzazione e promo-commercializzazione, individuando quale nuova struttura organizzativa deputata alla realizzazione degli interventi sul territorio la Destinazione turistica;
- in tale quadro la Regione ha riconosciuto alla Città metropolitana un ruolo conforme alla

---

<sup>1</sup> con Delibera n. 21 del 18/05/2022.

funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'art. 1, comma 44 della L. 7 Aprile 2014 n. 56, ed in coerenza con le linee di attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana;

- l'art. 12, co. 5 della citata L.R. 4/2016 prevede infatti che “Qualora la Città metropolitana proponga come area vasta a finalità turistica l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica (...)”;
- nel quadro sopra delineato, il territorio metropolitano ha colto l'opportunità di consolidare questo status definendolo quale Area vasta a finalità turistica e dando così attuazione alla nuova legge regionale in materia di turismo. Con propria Deliberazione n° 26 del 25/05/2016, il Consiglio metropolitano ha approvato la proposta di individuazione dell'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio della Città metropolitana, quale Area vasta a finalità turistica del territorio, al fine della istituzione, da parte della Regione Emilia Romagna, della Città metropolitana quale Destinazione turistica;
- il percorso di istituzione formale della Destinazione turistica si è successivamente concluso con l'adozione della Delibera di Giunta Regionale n° 2175 del 13/12/2016;
- la Regione Emilia-Romagna, con Legge regionale n. 8 del 29 Luglio 2021 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”, ha modificato la L.R. 4/2016, prevedendo per la Città metropolitana, in veste di Destinazione turistica, e per la Provincia di Modena, di dar vita alla costituzione di un Territorio turistico unitario, al fine di attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica, nonché il Programma turistico di promozione locale (P.T.P.L.) che si è realizzato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n° 37/2021, secondo le modalità previste dal nuovo art. 12 bis della legge citata.
- nel quadro normativo ed istituzionale derivante dalla legge regionale 4/2016, il Comune di Bologna ha partecipato al processo di definizione delle funzioni e della operatività della Destinazione Turistica Metropolitana, condividendo le linee di indirizzo per lo sviluppo in chiave turistica del territorio metropolitano, evidenziando le peculiarità ed i punti di particolare interesse della città di Bologna;
- con deliberazione di Giunta P.G. n. 265561/2017, prog. n. 194 del 25 luglio 2017, successivamente rinnovato con deliberazione di Giunta P.G. 523898/2020 prog. n. 340 dell'11/12/2020 il Comune di Bologna ha approvato un accordo con la Città Metropolitana

di Bologna per dare corso alle procedure di gara con cui è stata individuata la DMO incaricata delle funzioni di promozione della Destinazione Bologna Metropolitana, attivando in tal modo un rapporto di collaborazione istituzionale che negli anni successivi si è consolidato e sviluppato;

- per la realizzazione dei risultati attesi è stata necessaria, infatti, la condivisione delle professionalità presenti negli enti aderenti e delle risorse strumentali disponibili per assicurare l'effettivo svolgimento delle azioni previste con modalità efficacemente coordinate;
- la collaborazione è pienamente coerente con il ruolo di hub istituzionale riconosciuto per legge alla Città metropolitana di Bologna con la funzione di Destinazione turistica;
- il Comune di Bologna dispone di professionalità e competenze tecniche necessarie a collaborare nello svolgimento delle attività tecnico inerenti l'attuazione della progettazione stessa;
- in data 29/11/2018 è stata sottoscritta da Città metropolitana e Comune di Bologna la prima convenzione denominata "Convenzione tra la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna per la realizzazione dell'Ufficio Unico Destinazione Turistica",
- a seguito della sottoscrizione della citata convenzione è stato costituito, presso l'area Sviluppo Economico della Città metropolitana di Bologna, il Servizio Destinazione turistica Bologna metropolitana – Ufficio Unico metropolitano;
- che l'esperienza svolta nel primo biennio è stata giudicata positivamente da entrambi i soggetti sottoscrittori e pertanto si è proceduto alla prosecuzione della collaborazione, mediante successivi atti, fino alla scadenza del 30 giugno 2023;
- entrambi gli Enti hanno valutato l'opportunità di dare continuità alla presente convenzione anche nel quadro delle rispettive organizzazioni interne conseguente all'avvio del nuovo mandato amministrativo, riservandosi di aggiornarne i contenuti alla luce del nuovo contesto;
- in parallelo alla approvazione del nuovo assetto organizzativo della Città metropolitana, sulla base degli indirizzi definiti con atto del Sindaco metropolitano n° 79 del 12 aprile 2022, si è aperta una fase di ridefinizione organizzativa che prevede una profonda revisione del precedente assetto dell'istituto degli uffici unici tra la Città metropolitana ed il Comune di Bologna;
- sulla base delle premesse e considerazioni di cui sopra si è dato inizio pertanto alla fase

operativa finalizzata alla prosecuzione della operatività della struttura dell'Ufficio comune Turismo", tramite l'avvio di apposito iter, finalizzato al perfezionamento di un nuovo accordo attuativo in materia di collaborazioni istituzionali, definito nelle sue specifiche fasi sulla base degli obiettivi indicati nel Capitolo 3 del Piano strategico dell'ente e sulle regole fissate nella Convenzione quadro sulle collaborazioni istituzionali.

- In base alle fonti citate ed alle prassi consolidate nell'ente, il procedimento prevede come prima sua fase la costruzione di uno studio di fattibilità, che assume particolare rilievo per la valutazione delle collaborazioni sotto il profilo istituzionale, organizzativo ed economico.
- Lo studio di fattibilità - che rappresenta l'aggiornamento e l'attualizzazione dell'assetto delle risorse conferite dai due enti rispetto al contesto iniziale è finalizzato alla definizione degli aspetti organizzativi ed economico-finanziari del nuovo ufficio comune, dettagliando il quadro normativo, il contesto e le motivazioni di opportunità tecnica ed organizzativa, visione ed obiettivi, modello strutturale e dimensione economica, con definizione, in prospettiva, delle traiettorie di sviluppo dell'ufficio.
- Contestualmente si è proceduto altresì alla predisposizione dei contenuti dell'accordo attuativo finalizzato alla concreta gestione operativa dell'ufficio comune che definiscono, tra le parti, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune, unitamente alle modalità di gestione delle attività sulle quali è prevista una comune collaborazione, ovvero il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dagli enti nell'ambito della promozione turistica, al fine di assicurare la loro massima sinergia e valorizzazione per la città e per il territorio metropolitano, anche nel quadro degli indirizzi dei rispettivi programmi di mandato.

Richiamati:

- l'orientamento in seduta ex art. 35 della Città metropolitana di Bologna nella seduta del 20/06/2023 (prop. 3245/2023),
  - l'orientamento dell'Ufficio di Presidenza nella seduta del 23/06/2023 (prop. 3241),
- i quali hanno assunto parere favorevole sia in merito allo studio di fattibilità denominato "ufficio comune turismo tra Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna" sia in merito all'oggetto e alla finalità del presente accordo;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

in forza dell'atto del Sindaco metropolitano n. 151 del 27/06/2023 e della Delibera della

Giunta comunale approvata del 27/06/2023 - PG 439658,

la **Città metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano protempore, domiciliato per la carica in via Zamboni n. 13 - Bologna,

e

il **Comune di Bologna** rappresentato dalla Vice Sindaca protempore, domiciliata per la carica presso il Comune stesso, in Piazza Maggiore n. 6,

**convengono quanto segue:**

### **Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'accordo**

1. Con il presente accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna (d'ora innanzi le parti) perseguono, in collaborazione tra loro, il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attività, anche nel quadro degli indirizzi dei rispettivi programmi di mandato, nell'ambito della promozione e sviluppo del turismo nel quadro della L.R. 4/2016.
2. Sono oggetto del presente accordo - ai fini della prosecuzione delle attività dell'ufficio comune, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio comune metropolitano denominato "Ufficio comune turismo tra Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna".
3. Al presente accordo, anche in tempi successivi, purché entro i termini di vigenza dell'accordo stesso, possono aderire ulteriori Unioni di Comuni o Comuni singoli del territorio metropolitano.
4. Le premesse ed ogni altro atto richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Articolo 2 - Attività svolte**

1. Nell'ambito gli ambiti tematici indicati all'art. 1, comma 1, del presente accordo, sono conferiti all'ufficio comune i seguenti servizi, attività e progetti:
  - prestare supporto agli organi del Territorio Turistico di Bologna-Modena;
  - sviluppo di nuovi prodotti turistici e gestione dei prodotti esistenti;
  - sviluppo, gestione e coordinamento dei tavoli territoriali;
  - comunicazione istituzionale e promozione;
  - gestione del contratto con la struttura operativa in funzione di DMO;
  - gestione dei programmi promozionali istituzionali del Territorio Turistico di Bologna-

Modena;

- gestione delle relazioni interne ed esterne in merito ad attività turistico coerenti con le linee di indirizzo strategico-programmatico pluriennale;
- implementazione delle attività congiunte tra Città metropolitana e Comune in materia di eventi di rilevanza turistica.

La gestione delle predette attività all'interno dell'ufficio comune è finalizzata allo sviluppo di progettualità attuabili grazie all'integrazione tra competenze e servizi della Città metropolitana e del Comune di Bologna, a favore della Città e dell'intero territorio metropolitano.

2. Durante il periodo di operatività potranno essere conferite all'ufficio con atto adottato d'intesa fra le parti ulteriori attività e progettazioni congiunte che presentano ambiti tematici congruenti con le materie oggetto dell'ufficio comune, da attuarsi nell'ambito del piano di lavoro annuale di cui al successivo articolo 4, punto 2.
3. Nell'ambito del piano di lavoro potranno essere definite le modalità operative di gestione delle citate attività, da realizzarsi anche mediante interventi informatici di supporto alle banche dati, a garanzia e tutela dei flussi documentali e per l'individuazione di strumenti dedicati.

### **Articolo 3 - Organizzazione**

1. La Città metropolitana è individuata come ente capofila delle attività e delle progettualità dell'Ufficio comune. La responsabilità dell'Ufficio comune è attribuita al Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Sociale della Città metropolitana.
2. L'Ufficio comune "Turismo tra Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna" è una struttura dotata di autonomia organizzativa e funzionale, incardinata presso la Città metropolitana di Bologna all'interno dell'Area Sviluppo Economico e Sociale e riferisce direttamente al Dirigente di tale struttura.
3. Afferiscono all'Ufficio comune le strutture organizzative e il personale individuato al successivo articolo 7 appartenenti all'Area Sviluppo Economico e Sociale della Città metropolitana di Bologna e al Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città del Comune di Bologna, che svolgono le attività indicate al precedente articolo 2.
4. La struttura dell'ufficio comune potrà essere oggetto di successivo adeguamento organizzativo, anche in considerazione delle eventuali successive adesioni di altri Enti al presente Accordo ai sensi dell'articolo 1, punto 3.
5. L'ufficio comune ha sede presso la seguente dislocazioni logistica:

Città metropolitana di Bologna - dotazione degli uffici siti in Bologna, Via Benedetto XIV n. 3, piano terzo, dove ha sede il Servizio assegnato all'ufficio comune.

6. La regolamentazione degli spazi è definita dalla Città metropolitana di Bologna.

#### **Articolo 4 - Impegni delle parti**

1. Le parti contribuiscono alla dotazione dell'ufficio comune nella seguente misura:-Città metropolitana 57,20%; Comune di Bologna 43,80%.
2. Le parti si impegnano reciprocamente a definire, annualmente, il programma delle attività dell'ufficio comune mediante uno specifico piano di lavoro concordato tra le parti, coerente con i rispettivi programmi di mandato e piani performance. Il programma è presentato all'ufficio di Presidenza.
3. Le parti assumono come obiettivo comune il consolidamento e l'integrazione delle competenze della comunità professionale dei due enti, attraverso specifiche modalità organizzative e momenti formativi comuni.
4. Al fine di consolidare la struttura e per garantire coerenza nella programmazione delle attività si prevede di incardinare nell'ufficio comune la responsabilità di coordinamento e di attuazione di specifiche progettazioni congiunte - anche nel quadro dei fondi strutturali comunitari - che presentano ambiti tematici congruenti con le attività oggetto dell'ufficio comune. Mediante successivi atti adottati d' intesa fra le parti è possibile regolamentare l'attuazione delle predette progettualità, attribuendo la responsabilità gestionale e contabile alla struttura organizzativa e al bilancio della Città metropolitana. Nel caso di progettualità che necessitano della titolarità del Comune capoluogo, in tali atti di intesa sono individuate soluzioni amministrative e contabili che consentano un'attuazione coerente con il sistema di responsabilità dell'ufficio comune.

#### **Articolo 5 - Controllo e vigilanza**

È definito annualmente, anche nell'ambito della relazione dell'attuazione del piano performance, un report consuntivo delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti nel quadro delle attività del programma di mandato confluite nell'ufficio comune.

Dei risultati raggiunti è informato annualmente l'ufficio di presidenza.

#### **Articolo 6 - Risorse finanziarie**

Alla Città metropolitana, quale ente capofila, spetta la gestione delle risorse finanziarie inerenti alle attività facenti capo all'Ufficio comune. Le risorse sono definite in occasione dell'approvazione degli strumenti di programmazione dei due enti e delle successive



variazioni. Qualora il piano annuale di lavoro di cui al precedente art. 4 punto 2, lo preveda, può essere definito, mediante apposito atto gestionale, il trasferimento da parte del Comune di Bologna di risorse finanziarie a supporto delle attività previste dall'art. 2.

Nei casi di progettualità congiunte di cui al precedente art. 4 punto 4, gli atti di intesa potranno definire gli aspetti contabili e finanziari tra le parti finalizzati alla gestione delle attività.

## Articolo 7 - Risorse umane

1. Per lo svolgimento delle attività previste agli art. 1 e 2, le parti assegnano all'Ufficio comune le seguenti risorse umane a tempo indeterminato, individuate nella seguente tabella:

Struttura	Ente	Area	n.	%
Direzione ufficio unico	CM	Dirigente	1	20%
Ufficio comune turismo (*)	CM	Funzionario responsabile	1	100%
	CM	Funzionario	2	100%
	CM	Istruttore	1	100%
	CoBo	Funzionario	1	100%
	CoBo	Istruttore	3	100%
Attività di supporto amm. vo (*)	CM	Funzionario responsabile	1	20%
	CM	Funzionario	1	40%

(\*) in tali strutture è stata proposta posizione di Elevata qualificazione con decorrenza 1/07/2023

2. Le parti favoriscono lo sviluppo e la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili e si impegnano a garantire la continuità e il numero e delle unità di personale assegnate assicurando, in caso di assenza prolungata o cessazione del rapporto di lavoro, la sostituzione mediante individuazione di personale con professionalità adeguata allo svolgimento delle attività previste. In caso di gestione di nuove specifiche progettualità, all'interno del piano di lavoro di cui all'art. 4 punto 3, può essere prevista l'assegnazione di nuove unità di personale.

3. La titolarità del rapporto di lavoro del personale assegnato all'Ufficio comune rimane invariata in capo a ciascuna delle parti, alle quali continua a competere l'erogazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio.

Relativamente ai dipendenti del Comune di Bologna si stabilisce che:

- osservano l'orario di lavoro e le regole di fruizione del buono pasto dell'Ente di

appartenenza;

- l'eventuale prestazione di forme di lavoro a distanza può essere svolta in applicazione delle regole dell'Ente di appartenenza;
- la valutazione della performance avviene sulla base del Sistema di valutazione della performance utilizzato nell'Ente, sentita la Dirigente della Città metropolitana di Bologna, mentre l'attribuzione del salario accessorio è determinata in attuazione della contrattazione integrativa del Comune;
- l'autorizzazione alla fruizione delle ferie, trasferte, uscita per motivi di servizio, congedi, permessi ecc. del personale comunale, è a cura del Dirigente del Comune sentita la Dirigente della Città metropolitana di Bologna;
- sono autorizzati a partecipare alle attività formative organizzate dalla Città metropolitana;
- in caso di malattia, i dipendenti trasmettono le prescritte comunicazioni con le modalità indicate dalla normativa vigente, informando anche la Città Metropolitana.

4. La direzione ed il coordinamento delle unità di personale nello svolgimento delle attività e delle mansioni connesse all'ufficio comune, sono in capo alla Dirigente dell'Area Sviluppo Economico e Sociale della Città metropolitana quale ente capofila.

5. Si rinvia a successivi atti gestionali, d'intesa fra le parti, l'individuazione nominativa delle specifiche unità, nonché eventuali aspetti di dettaglio del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente Accordo.

### **Articolo 8 - Risorse strumentali**

Le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività (compresi arredi e personal computer) restano in capo alla Città metropolitana.

### **Articolo 9 - Durata dell'accordo e recesso**

1. Gli effetti del presente Accordo decorrono dal 1° Luglio 2023 fino alla scadenza della Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza previa verifica dei risultati conseguiti e compatibilmente con le risorse disponibili.
3. È ammesso il recesso da parte degli enti sottoscrittori con comunicazione scritta e motivata. Il recesso ha effetto 60 giorni dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.

### **Articolo 10 - Tutela dei dati personali**

1. Le parti sono contitolari dei dati personali trattati dall'Ufficio comune nell'ambito delle

attività conferite, secondo le regole concordate nei commi seguenti; si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii.

2. Per le finalità di cui al presente accordo, le parti concordano di applicare il Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali e designano, quale soggetto attuatore delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento predetto, il Responsabile dell'Ufficio comune, che è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per la Città metropolitana di Bologna.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è quello designato dalla Città metropolitana di Bologna.
4. Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per le finalità previste dalla legge. Gli stessi dati saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti informatici e cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Adempite tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.
5. La Città metropolitana di Bologna provvede alla formazione e tenuta del proprio registro dei trattamenti in cui annota ed evidenzia i trattamenti in contitolarità.
6. Alla scadenza dell'accordo attuativo, la Città metropolitana di Bologna si impegna a trasferire agli Enti competenti tutti i dati acquisiti, conservati e trattati.

#### **Articolo 11 - Giurisdizione e normativa applicabile**

1. Le controversie relative al presente Accordo sono di competenza del Giudice Amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del D. lgs. 104/2010 - Codice di Giustizia Amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alla L. 56/2014, al D.Lgs. 267/2000 - TUEL, in quanto compatibile e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

## **Articolo 12 - Norme generali**

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

*Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti riportate in premessa e che deliberano per approvazione il presente accordo attuativo<sup>2</sup>.*

---

<sup>2</sup> ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/90, nel testo vigente